

L'anno 2009 il giorno 17 del mese di febbraio in Catania

tra

AGCI, rappresentata da Arcidiacono Filadelfo e Nicolò Di Martino

CONFCOOPERATIVE, rappresentata da Luciano ventura e Salvatore Ali

LEGACOOP, rappresentata da Giuseppe Giansiracusa, Salvatore Falletta, Vincenzo Rapisarda, Salvatore Bua

e

FLAI-CGIL, rappresentata da Antonino Licciardello, Pasquale Timpanaro, Biagio Mavica, Alfio Mannino, Mario Maugeri, Irene Leotta, Vincenzo Spadaro e Nicola Bertolo

FLAI-CISL, rappresentata da Pietro Di Paola, Rosaria Leonardi, Giuseppe La Spina e Giuseppe Midolo

UILA-UIL, rappresentata da Raimondo Cavallaro, Antonio Marino, Gaetano Cordino, Vincenza Meli, Rosa Pappalardo e Salvatore Pinzone Vecchio

CONTRATTO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI CATANIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI DA IMPRESE COOPERATIVE DEL SETTORE AGRICOLO.

SFERA DI APPLICAZIONE:

Il presente contratto integrativo provinciale di lavoro, insieme al CCNL del 28 giugno 2006 – 31/12/2009, regola i rapporti di lavoro tra impiegati, tecnici, operai agricoli e le imprese cooperative del settore agricolo della provincia di Catania.

DECORRENZA E DURATA (art. 3 - 1. “d”):

Il presente CPL decorre dal 1/1/2008 e scade il 31/12/2011.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alla controparte le sue proposte e la trattativa avrà inizio il mese dopo.

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE (art. 4):

Essa viene costituita entro 1 mese dalla stipula del presente contratto con la nomina dei componenti che deve avvenire entro 15 giorni dalla firma dell'accordo. Essa è composta da un membro ciascuno nominato dalle organizzazioni firmatarie. Per il suo funzionamento verrà varato apposito regolamento entro il mese successivo alla sua costituzione. Nello stesso periodo essa definirà quanto previsto ai punti: 10-18-22 dell'art. 3 - 1. “e”.

RELAZIONI SINDACALI (art. 3 – 1. “e” / punto 1):

Le parti decidono di incontrarsi almeno una volta l'anno, o su richiesta di una delle stesse, per valutare la situazione del settore e con riferimento alle tematiche previste dall'art. 4 del CCNL.

COMMISSIONE DI PARI OPPORTUNITA' (p. 2):

Si decide di istituire la commissione di pari opportunità territoriale, composta da una componente ciascuna delle organizzazioni firmatarie, che definirà la tipologia di cooperativa o consorzio, ove promuovere anche quella in sede aziendale.

CONVENZIONI (p. 3):

Le imprese che propongono assunzioni di lavoratori a tempo determinato, si impegnano a comunicare tali programmi preventivamente (almeno 7 giorni prima) in sede territoriale alle OO.SS, o in sede aziendale alle R.S.A / R.S.U per consentirne l'esame.

AMBIENTE E SALUTE (p. 4):

Le parti avvieranno, con il supporto degli organismi preposti, un progetto di analisi della situazione provinciale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro. Ai sensi del D. Lgs 81/2008, il datore di lavoro è tenuto ad organizzare momenti di formazione/informazione dei lavoratori su tematiche riguardanti l'igiene e la sicurezza del lavoro; a tal fine si concorda che la istituenda cassa extra-*legem* nel proprio regolamento, o con apposite delibere, renda disponibili risorse atte ad effettuare attività di formazione con annesso materiale.

Per quanto riguarda l'elezione e le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, per le aziende con meno di 15 dipendenti, si procederà alla nomina di RLST in base ad un accordo da definire in sede di commissione territoriale.

Alla suddetta commissione sono demandati, inoltre, gli altri punti da definire in materia: riduzione dell'orario di lavoro, DPI, ecc....

ATTIVITA' DI PATRONATO (p. 5)

Nella sede dove, di norma, si svolgono le assemblee sindacali aziendali, od altro locale idoneo, il responsabile di patronato o la RSA/RSU potranno, dopo l'orario di lavoro, esplicitare per due ore alla settimana attività di patronato nei confronti dei dipendenti.

INDENNITA' DI TRASPORTO (p. 7):

Essa viene fissata ad 1/5 del prezzo della benzina da erogare per ogni chilometro percorso dal lavoratore, sia per l'andata che per il ritorno, con il mezzo proprio fino al posto di lavoro.

RIMBORSO SPESE (p. 8):

l'indennità chilometrica per chi usa il mezzo proprio è pari ad 1/5 del prezzo della benzina, il rimborso forfetario per ogni pasto è di 22,00 euro, il rimborso per l'alloggio è quello relativo alla fattura da esibire alla direzione aziendale e l'eventuale orario straordinario va retribuito con la maggiorazione contrattuale.

MENSE AZIENDALI (p. 9):

Nelle cooperative o consorzi dove operano più di 15 dipendenti, potranno essere istituite mense aziendali le cui modalità, e correlato concorso spese, verranno stabiliti a livello aziendale.

CLASSIFICAZIONE (p. 10):

Le parti concordano che in sede di commissione territoriale individueranno i profili degli impiegati, e quelli degli operai florovivaisti da integrare, eventualmente, a quelli individuati all'art. 19 del CCNL.

Per quanta riguarda, invece, i profili degli operai agricoli essi sono, di massima, individuati ed inquadrati (salvo possibili sostituzioni/integrazioni della suddetta commissione territoriale) come quelli previsti nel CPL della nostra provincia per i lavoratori agricoli, stipulato dalle scriventi OO.SS. con altre associazioni datoriali in data 18/11/2008.

ALTA PROFESSIONALITA' (p. 11):

A livello aziendale potrà essere concordata una indennità di alta professionalità, che non potrà comunque essere inferiore a 30,00 E. mensili, per i lavoratori ai quali il datore di lavoro conferisce l'incarico di capo e per il responsabile degli impianti frigoriferi.

ORARIO DI LAVORO E FLESSIBILITA' (p. 12):

I calendari di orario di lavoro saranno concordati tra le parti in sede aziendale.

Le prestazioni lavorative eccedenti i regimi di orario concordate saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; mentre quelle rientranti nei suddetti regimi, ma superiori all'orario settimanale (flessibilità-comma 8 art. 22 CCNL), verranno retribuiti con una maggiorazione del 10%.

Le 12 ore di permesso retribuito potranno essere godute a gruppi di 4 ore e saranno concesse, fatte salve le necessità aziendali, previa richiesta scritta del lavoratore da presentarsi, fatte salve cause di forza maggiore, almeno 48 ore prima della loro fruizione.

COMMISSIONE CONSULTIVA PER LA FORMAZIONE (p.13)

Essa viene costituita a livello provinciale, e la sua composizione coincide con gli stessi nominativi facenti parte della commissione territoriale.

Le modalità per il godimento dei permessi per la formazione ed il recupero scolastico verranno concordati a livello aziendale.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (p. 14):

L'effettivo godimento dei riposi per gli OTI potrà essere soddisfatto con la eventuale integrazione di manodopera, o con altre soluzioni individuate in sede aziendale.

QUALIFICA DI QUADRO (p. 15):

Essa verrà individuata in sede di contrattazione aziendale.

INDIVIDUAZIONE DELLE FASI LAVORATIVE (p. 18):

Esse, di massima, sono quelle previste dal CPL per i dipendenti da aziende agricole o florovivaiste della nostra provincia, salvo eventuali integrazioni/sostituzioni che vengono demandate alla commissione territoriale, firmato dalle scriventi OO.SS. con CIA-COLDIRETTI-CONFAGRICOLTURA provinciali il 18/11/2008.

SALARIO PER OBIETTIVI (p. 19):

Si concorda un incremento, collegato al raggiungimento di risultati economici qualitativi e quantitativi da definirsi in sede di contrattazione aziendale, del 5,5% a partire dall' 1/3/2009.

Per gli operai a tempo indeterminato è prevista una indennità sostitutiva dei generi in natura di 200,00 € l'anno.

INDENNITA' DI CASSA (p. 20):

L'importo di cui all'art. 50 del CCNL di 20,67 E. mensili è aumentato a 30,00 € mensili a partire dall'1/3/2009.

FONDO INTEGRAZIONE MALATTIA - INFORTUNIO E FONDO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE (p. 22):

Per il loro funzionamento è stabilita, a decorrere dall'1/3/2009, una contribuzione dell'1,20% sulla retribuzione lorda per ogni giornata di lavoro denunciata e/o accertata dall'INPS.

Tale contributo è destinato ad alimentare il fondo malattia-infortunio e quello dell'assistenza contrattuale in misura del 50% per ciascun fondo (0,60% - 0,60%). Esso è dovuto da tutte le cooperative del settore agricolo, e/o loro consorzi, della provincia di Catania e dalle stesse interamente anticipato per l'1,20%, con diritto di rivalsa nei confronti dei propri dipendenti nella misura dello 0,60% a giornata.

RIASSUNZIONE (p. 23):

Si prevede che, salvo cause di forza maggiore, al lavoratore/trice spetta lo stesso numero di giornate dell'anno precedente. I criteri di precedenza nella riassunzione sono: professionalità, anzianità di servizio e carico familiare.

E'prevista la costituzione di un organo tripartito, preposto al governo del MdL, presso l'amministrazione provinciale e collegato con l'UPL.

INTERRUZIONE E RECUPERI (p. 24):

Corresponsione di due ore di paga all'operaio OTD che, giunto sul posto di lavoro, non può iniziare l'attività lavorativa per causa di forza maggiore.

Per gli OTI il recupero è consentito di un'ora di lavoro giornaliero aggiuntivo, per i giorni successivi a quello di interruzione per cause di forza maggiore.

MODALITA' PAGAMENTO RETRIBUZIONE (p. 25):

Il periodo viene stabilito secondo consuetudine e prassi territoriale nel rispetto delle norme vigenti.

AFFIDAMENTO A TERZI DI FASI LAVORATIVE:

Si prevede l'informazione preventiva, così come previsto al punto 11 dell'art. 4 L. c-1 del CCNL, alla RSA/RSU presente in azienda.

Catania, lì 17/02/2009

**TABELLA PAGA GIORNALIERA APPLICATA DALL'1/1/2009
DALLE COOPERATIVE E CONZORZI AGRICOLI**

*

(LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO)

QUALIFICA LAVORATORI E LAVORATRICI	MINIMO RETRIB. NAZION.	TERZO ELEM. (30,44%)	TOTALE PAGA NAZION.	T.F.R (8,63%) (di A)
SPECIALIZ. SUPER	52,69	16,04	68,73	4,55
SPECIALIZZATO	48,99	14,91	63,90	4,23
QUALIFICATO SUPER	46,59	14,18	60,77	4,02
QUALIFICATO	45,24	13,77	59,01	3,90
COMUNE	41,97	12,78	54,75	3,62
NON PROFESSIONAL.	35,41	10,78	46,19	3,06

(LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO)

QUALIFICA LAVORATORI E LAVORATRICI	MINIMO CONTRATT. MENSILE
SPECIALIZZATO SUPER	1.369,94
SPECIALIZZATO	1.273,74
QUALIFICATO SUPER	1.211,34
QUALIFICATO	1.176,24
COMUNE	1.091,22
NON PROFESSIONALIZZATO	920,66

Dalla retribuzione lorda vanno detratti:

- i contributi a carico del lavoratore nella misura prevista per legge;
- il contributo per il cac nazionale e quello per la cassa extra legem (integrazione indennità malattia/infortunio e cac provinciale)

**AGCI
CONFCOOPERATIVE
LEGA-COOP**

**FLAI-CGIL
FAI-CISL
UILA-UIL**

CATANIA